



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

### **DECRETO N. 13 DEL 16.06.2017**

**Oggetto:** **Medicina specialistica ambulatoriale interna - costituzione tavolo negoziale per la trattativa e la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) ai sensi dell'art. 3, comma 4, ACN 17/12/2015 Decreto Assessoriale n. 12 del 25/05/2017 – parziale rettifica.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo con atto di Intesa Stato – Regioni del 17 dicembre 2015 (d'ora in poi denominato ACN);
- VERIFICATO che l'art. 3 comma 4 del sopracitato ACN prevede che ciascuna Regione firmataria del presente Accordo si impegna a definire l'Accordo Integrativo Regionale entro il termine di cui al successivo art. 4, comma 3, superato il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un Accordo finalizzato ad attuare quanto previsto dall'art 4, comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli accordi regionali e a disporre l'accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale;
- VISTO l'art. 12, comma 3 dell'ACN, secondo il quale le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale, purchè dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali;
- VERIFICATO che tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale, ad eccezione della UIL FPL, hanno provveduto a comunicare il nominativo di un terminale associativo domiciliato nella Regione Sardegna;
- VISTO l'art. 12, comma 5 ACN, secondo il quale i rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- VISTO** l'art. 11, commi 1 e 2 ACN, secondo il quale entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti e diretta destinataria delle relative quote associative, e deve altresì provvedere al deposito presso la SISAC dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe;
- ESAMINATA** la nota SISAC n. 52 del 19 gennaio 2017 in cui si sottolinea che, alla data del 17 dicembre 2016, tutte le OO.SS. firmatarie dell'ACN hanno provveduto al deposito dello statuto e risultano essere effettive titolari delle deleghe dei medici e dei professionisti convenzionati;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 12 del 25/05/2017, con il quale si è provveduto a costituire il tavolo negoziale per la trattativa e la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale di categoria (AIR);
- RITENUTO** necessario procedere alla sua parziale rettifica, con riferimento alla sola composizione della rappresentanza di parte sindacale;

**DECRETA**

- ART. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere alla parziale rettifica dell'art. 2 del sopracitato Decreto prevedendo, con riferimento ai rappresentanti di parte sindacale, che ciascuna delegazione sia costituita da due componenti effettivi e un uditore, per un totale di tre componenti.
- ART. 2** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)

**L'Assessore  
Luigi Benedetto Arru**